

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio per quanto concerne l'utilizzo dei punti di sosta

(2002/C 291 E/09)

COM(2002) 414 def.

(Presentata dalla Commissione il 19 luglio 2002)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce criteri comunitari per i punti di sosta, tra cui misure sanitarie volte a prevenire la trasmissione di malattie nonché l'obbligo di registrazione dei movimenti degli animali ad un punto di sosta.

Talune epidemie di afta epizootica conclamatesi nella Comunità nel 2001 erano connesse al mescolarsi degli animali in un punto di sosta. Le indagini relative a tali epidemie hanno rivelato l'inosservanza delle misure sanitarie nonché dell'obbligo di registrare i movimenti degli animali.

La decisione 2001/327/CE della Commissione ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/242/CE ⁽³⁾, ha sospeso temporaneamente l'utilizzo dei punti di sosta per prevenire la diffusione dell'epidemia di afta epizootica nell'Unione europea.

I punti di sosta possono rappresentare un rischio, in particolare se non sono utilizzati in modo corretto dal punto di vista della salute animale.

Di conseguenza, le norme concernenti la salute animale applicabili ai punti di sosta dovrebbero essere rafforzate e la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1255/97 è il metodo più appropriato per raggiungere tale obiettivo.

La presente proposta intende innalzare il livello dei criteri sanitari relativi ai punti di sosta per prevenire la trasmissione delle malattie. Essa prevede inoltre l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti su movimenti degli animali al punto di sosta. In particolare, i punti di sosta dovranno accogliere unicamente animali per i quali si certifica che appartengono allo stesso gruppo di origine e che hanno la qualifica sanitaria di animali riproduttori della specie per cui è approvato il punto di sosta e ciò solo dopo la pulitura e la disinfezione dei locali e un periodo di vuoto sanitario tra le diverse partite di animali.

⁽¹⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 82 del 25.3.2002, pag. 18.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/628/CE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/628/CE stabilisce che, nel corso del trasporto, gli animali devono essere scaricati, nutriti, abbeverati e fatti riposare a intervalli regolari.

- (2) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE ⁽²⁾, stabilisce le misure sanitarie destinate ad evitare la trasmissione di malattie, nonché l'obbligo di registrare i movimenti degli animali.

- (3) Talune epidemie di afta epizootica conclamatesi nella Comunità nel 2001 erano connesse al mescolarsi degli animali in un punto di sosta. Le indagini relative a tali epidemie hanno rivelato l'inosservanza delle misure sanitarie nonché dell'obbligo di registrare i movimenti degli animali.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52).

⁽²⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

- (4) La decisione 2001/327/CE della Commissione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/242/CE ⁽²⁾, ha sospeso temporaneamente l'utilizzo dei punti di sosta per prevenire la diffusione dell'epidemia di afta epizootica nella Comunità. Tale misura si applica fino al 31 dicembre 2002 ed è necessario sostituirla con misure permanenti adeguate.
- (5) I punti di sosta possono rappresentare un rischio, in particolare se non sono utilizzati in modo corretto dal punto di vista della salute animale. Di conseguenza, le norme zoosanitarie applicabili ai punti di sosta devono essere rafforzate e, in particolare, occorre sancire l'obbligo che vi siano accolti soltanto animali per i quali si certifica che appartengono allo stesso gruppo di origine e che hanno la qualifica sanitaria di riproduttori della specie per cui è approvato il punto di sosta. I punti di sosta devono essere puliti e disinfettati dopo la partenza di ciascuna partita di animali e deve essere previsto un vuoto sanitario tra l'ingresso delle varie partite.
- (6) In conformità del principio di proporzionalità, al fine di raggiungere l'obiettivo fondamentale della protezione della qualifica sanitaria comunitaria degli animali è necessario ed opportuno stabilire norme sulle modalità di utilizzo dei punti di sosta. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato.
- (7) L'evolversi della situazione sanitaria degli animali della Comunità può rendere necessario un adattamento delle condizioni di utilizzo dei punti di sosta. Occorre pertanto disporre una procedura che consenta di adattare le disposizioni tecniche del regolamento (CE) n. 1255/97 per tener conto di tale evoluzione.
- (8) Dato che le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾, esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 17 della direttiva 91/628/CEE.
- (9) Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle infrazioni al regolamento (CE) n. 1255/97 e ne assicurano l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (10) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1255/97 è modificato come segue.

1) L'articolo 4 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli animali possono essere presenti contemporaneamente in un punto di sosta solo se:

a) la loro qualifica sanitaria è certificata alla stessa data ed essi

i) provengono dalla stessa azienda di origine o lo stesso centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE o all'articolo 2 della direttiva 91/68/CEE, o

ii) fanno parte della stessa partita importata e

b) la loro qualifica sanitaria è stata certificata conformemente ai requisiti applicabili agli animali riproduttori delle specie corrispondenti secondo quanto previsto dalla normativa veterinaria comunitaria inclusa nell'elenco di cui all'allegato A della direttiva 90/425/CEE e

c) appartengono alla categoria di animali per cui il punto di sosta è approvato.»

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

2) L'articolo 5 è così modificato:

a) La lettera b) è soppressa.

b) La lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) a notificare entro 24 ore dalla partenza di una partita all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato I, parte C, punto 7, a tenere un registro, a conservarlo e a metterlo a disposizione dell'autorità competente per almeno tre anni.»

3) Sono inseriti gli articoli 6 bis e 6 ter seguenti:

«Articolo 6 bis

Le modifiche degli allegati del presente regolamento necessarie ad adeguarli alla situazione zoosanitaria sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 91/628/CEE.

⁽¹⁾ GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 82 del 26.3.2002, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 6 ter

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni e quelle relative all'applicazione dell'articolo 17 alla Commissione entro e non oltre [...] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.»

4) L'allegato I è modificato come segue.

a) Il testo del punto 4 della sezione A è sostituito dal seguente:

«4. Prima di accettare gli animali, i punti di sosta:

a) sono evacuati dagli animali come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2;

b) hanno avviato le operazioni di pulizia e disinfezione al più tardi 24 ore dalla partenza degli animali;

c) sono rimasti evacuati dagli animali per almeno 24 ore dal termine della procedura di disinfezione.»

b) La lettera b) del punto 7 della sezione C è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
